

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

Missione 5 Componente 2

Sottocomponente 1, Linea di Investimento 1.1, Sub Investimento 1.1.3

ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 4 DEL D. LGS. 36/2023 PER LA REALIZZAZIONE

della Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che prevede progettualità per l’implementazione di:

- a) Sub Investimento 1.1.3 - Rafforzare i servizi sociali domiciliari per garantire una dimissione assistita precoce e prevenire il ricovero in ospedale

TRA

La Provincia autonoma di Trento (C.F. 00337460224) rappresentato dal sottoscrittore della presente accordo in qualità di legale rappresentante con sede legale in Piazza Dante 15 - 38122 - Trento (TN)

E

La Comunità Valsugana e Tesino (C.F. 90014590229) rappresentata dal sottoscrittore della presente Accordo in qualità di legale rappresentante con sede legale in Piazzetta Ceschi, 1 - 38051 Borgo Valsugana (TN) , in qualità di soggetto attuatore di livello locale;

E

La Comunità del Primiero (P.IVA 02146500224) rappresentata dal sottoscrittore della presente Accordo in qualità di legale rappresentante con sede legale in Via Roma, 19 Frazione di Tonadico - 38054 Primiero San Martino di Castrozza (TN), in qualità di soggetto attuatore di livello locale;

E

La Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri (C.F. 96085530226) rappresentata dal sottoscrittore della presente Accordo in qualità di legale rappresentante con sede legale in Frazione Gionghi, 107 - 38046 Lavarone (TN), in qualità di soggetto attuatore di livello locale;

E

La Comunità delle Giudicarie (C.F. 95017360223) rappresentata dal sottoscrittore della presente Accordo in qualità di legale rappresentante con sede legale in Via P.Gnesotti, 2 - 38079 Tione (TN), in qualità di soggetto attuatore di livello locale;

E

La Comunità della Vallagarina (C.F. 94037350223) rappresentata dal sottoscrittore della presente Accordo in qualità di legale rappresentante con sede legale in Via Tommaseo, 5 - 38068 Rovereto (TN), in qualità di soggetto attuatore di livello locale;

E

La Comunità Alta Valsugana e Bersntol (C.F. 02143860225) rappresentata dal sottoscrittore della presente



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Accordo in qualità di legale rappresentante con sede legale in Piazza Gavazzi, 4 - 38057 Pergine Valsugana (TN), in qualità di soggetto attuatore di livello locale;

E

La Comunità Alto Garda e Ledro (C.F. 02190130225) rappresentato dal sottoscrittore della presente Accordo in qualità di legale rappresentante con sede legale in Via Rosmini, 5/b - 38066 Riva del Garda (TN) , in qualità di soggetto attuatore di livello locale.

Di seguito indicate congiuntamente anche come “parti”

VISTO il Regolamento (UE) del Consiglio europeo 14 dicembre 2020, n. 2094 che istituisce uno strumento dell'Unione europea Next Generation EU, a sostegno della ripresa dell'economia dopo la crisi pandemica da COVID-19;

VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio 12 febbraio 2021, n. 241 che, al fine di fronteggiare l'impatto economico e sociale della pandemia da COVID- 19, istituisce il Dispositivo per la ripresa e la resilienza, principale componente del Next Generation EU, ed in particolare gli artt. 17 e 18 con i quali si richiede agli Stati membri di presentare un piano di investimenti e riforme (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di seguito “PNRR”);

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) presentato dall'Italia alla Commissione europea in data 30 aprile 2021, ai sensi dell'art.18 del Regolamento (UE) 241/2021 sopra richiamato, ed approvato il 13 luglio 2021 con Decisione di esecuzione del Consiglio Europeo notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT 161/21, del 14 luglio 2021;

VISTI gli Operational Arrangements (OA) relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia sottoscritti in data 22 dicembre 2021;

VISTO il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e nello specifico, l'art. 8, del suddetto d.l. 77/2021 convertito dalla l. 108/2021, ai sensi del quale ciascuna Amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

VISTA la Missione 5 “Inclusione e coesione” - Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore” - Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale” - del costo complessivo di euro 1.450.000.000,00 - il cui obiettivo è ridurre le situazioni di emarginazione e degrado sociale riqualificando le aree pubbliche e supportare persone con disabilità o non autosufficienti, che prevede i seguenti investimenti:

- Investimento 1.1. - euro 500 milioni - che si articola in quattro possibili categorie di interventi da realizzare da parte dei Comuni, singoli o in associazione (Ambiti sociali territoriali), quali: interventi finalizzati a sostenere le capacità genitoriali e a supportare le famiglie e i bambini in condizioni di vulnerabilità; interventi per una vita autonoma e per la deistituzionalizzazione delle persone anziane, in particolare quelle non autosufficienti; interventi per rafforzare i servizi sociali a domicilio, garantire la dimissione anticipata e prevenire il ricovero in ospedale; interventi per rafforzare i servizi sociali attraverso l'introduzione di meccanismi di condivisione e supervisione per gli assistenti sociali;

- Investimento 1.2. - euro 500 milioni - che prevede interventi per fornire servizi socio-sanitari comunitari e domiciliari alle persone con disabilità, per garantirne l'autonomia, con particolare riguardo all'assistenza, soprattutto, alle persone con disabilità anche gravi che non possono contare sull'assistenza



genitoriale familiare;

- Investimento 1.3. - euro 450 milioni - che ha lo scopo di aiutare le persone senza dimora ad accedere facilmente all'alloggio temporaneo, in appartamenti o in case di accoglienza, e di offrire loro servizi integrati sia con il fine di promuoverne l'autonomia che per favorire una piena integrazione sociale.

VISTO il decreto direttoriale 9 dicembre 2021, n. 450, così come modificato da decreto direttoriale 28 gennaio 2022, n. 1, che adotta il Piano Operativo per la presentazione di proposte di adesione agli interventi di cui alla Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 – Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che prevedono progettualità per l'implementazione di: a) Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti; b) Investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità; c) Investimento 1.3 - Housing temporaneo e stazioni di posta;

VISTO il decreto direttoriale 15 febbraio 2022, n. 5 che adotta l'Avviso pubblico n. 1/2022 per la presentazione di proposte di intervento da parte degli distretti sociali da finanziare nell'ambito della MSC2 Investimento 1.1, Investimento 1.2, Investimento 1.3;

DATO ATTO che in relazione agli interventi previsti dalla Missione 5 - Componente 2 la Provincia autonoma di Trento, ai sensi dell'art. 5, comma 9 dell'Avviso pubblico n.1/2022, agisce in qualità di ambito unico;

DATO ATTO che in data 31 marzo 2022 la Provincia autonoma di Trento ha presentato tramite applicativo predisposto dalla Direzione Generale Lotta alla povertà e Programmazione sociale BDAP (Banca Dati Amministrazioni Pubbliche), manifestazione di interesse a presentare n. 20 progetti afferenti alle linee di Investimento 1.1, 1.2 e 1.3 e relative categorie di sub-investimento - da realizzarsi entro il 30 marzo 2026 - a valere sull'Avviso pubblico 1/2022;

DATO ATTO che, in particolare, nell'ambito della manifestazione d'interesse di cui al precedente paragrafo, la Provincia autonoma di Trento ha presentato 2 progetti afferenti all'Investimento 1.1.3 Rafforzamento servizi sociali domiciliari per dimissione anticipata assistita e prevenire ospedalizzazione, ciascuno con un numero di beneficiari previsto pari a 125, e con un finanziamento pari ad euro 330.000,00 per un totale complessivo di euro 660.000,00;

VISTO il decreto direttoriale 9 maggio 2022, n. 98, così come modificato dal decreto direttoriale 20 maggio 2022, n. 117, di approvazione degli elenchi degli ambiti territoriali ammessi a finanziamento, in base al quale la Provincia è stata ammessa a finanziamento per tutti i progetti proposti;

DATO ATTO che, in data 10 agosto 2022 la Provincia autonoma di Trento ha presentato, tramite la piattaforma Multifondo, tra le altre, 2 proposte progettuali di intervento da realizzarsi entro il 30 giugno 2026, relative al Sub Investimento 1.1.3, finalizzate al rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire una dimissione anticipata assistita e prevenire l'ospedalizzazione., corredate di un cronoprogramma e di un piano finanziario con l'indicazione degli importi e dei beneficiari dei singoli progetti per un valore complessivo pari ad Euro 660.000,00;

VISTA, in particolare, la proposta progettuale identificata dal Codice unico di progetto - CUP C44H22000470006, allegata al presente accordo, che si riferisce ai territori afferenti ai seguenti Enti locali: Comunità delle Giudicarie, Comunità Alto Garda e Ledro, Comunità della Vallagarina, Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri, Comunità Alta Valsugana e Bersntol, Comunità Valsugana e Tesino, Comunità di Primiero in qualità di soggetti attuatori di livello locale, avente un numero di beneficiari previsto pari a 125 e un finanziamento complessivo previsto pari a Euro 330.000,00, di cui Euro 318.000,00 da utilizzare per l'attivazione dei servizi di assistenza domiciliare socio-assistenziale e assistenza domiciliare socio-assistenziale ad integrazione dei livelli essenziali, e Euro 12.000,00 per attività di Formazione specifica degli operatori che verrà svolta dall'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari in qualità di soggetto attuatore esterno;



VISTA la deliberazione di Giunta provinciale n. 1500 di data 26 agosto 2022 avente ad oggetto “Variazioni al bilancio di previsione 2022-2024, ai sensi della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”, la deliberazione di Giunta provinciale n. 1501 di data 26 agosto 2022 avente ad oggetto “Variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2022-2024 ed al bilancio finanziario gestionale per gli esercizi finanziari 2022-2024, ai sensi della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118” e la deliberazione di Giunta provinciale n. 2263 di data 13 dicembre 2022 avente ad oggetto “Variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2022-2024 ed al bilancio finanziario gestionale per gli esercizi finanziari 2022-2024, ai sensi della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118” con la quale sono stati istituiti i capitoli di entrata 319940 per i trasferimenti da amministrazioni centrali, nonché il capitolo di uscita 402042, dedicati alle risorse del PNRR – M5C2-INT.1.1.3;

DATO ATTO che, in data 27 aprile 2023, la Direzione Generale per Lotta alla Povertà e Programmazione sociale ha inviato tramite la Piattaforma Multifondo, i 2 Accordi ai sensi del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, art. 5, comma 6 (di seguito Accordi) per la realizzazione della Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che prevede progettualità per l’implementazione del Sub Investimento 1.1.3 - Rafforzare i servizi sociali territoriali per garantire una dimissione assistita precoce e prevenire il ricovero in ospedale , già sottoscritti dall’Amministrazione centrale titolare degli interventi - Unità di Missione per l’attuazione degli interventi PNRR presso Ministero del lavoro e politiche sociali e dalla Direzione Generale Lotta alla Povertà del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

VISTA la deliberazione della Giunta provinciale 26 maggio 2023, n. 932 di approvazione dello schema di accordo ai sensi dell’art.5, comma 6 del d.lgs. n. 50/2016 tra l’Amministrazione centrale titolare degli interventi – Unità di Missione per l’attuazione degli interventi PNRR presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali MLPS, la Direzione Generale Lotta alla Povertà del MLPS e la Provincia autonoma di Trento per la realizzazione delle azioni indicate nella proposta progettuale della Provincia autonoma di Trento a valere sull’Avviso pubblico 1/2022 PNRR - Next generation Eu - Proposte di intervento per l'inclusione sociale di soggetti fragili e vulnerabili, e in particolare per l'implementazione dell'investimento 1.1.3 - Rafforzare i servizi sociali territoriali per garantire una dimissione assistita precoce e prevenire il ricovero in ospedale - M5C2;

DATO ATTO che in data 31 maggio 2023 è stato sottoscritto dalla Provincia l’accordo sopra citato con l’Amministrazione centrale titolare degli interventi – Unità di Missione per l’attuazione degli interventi PNRR presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali MLPS, la Direzione Generale Lotta alla Povertà del MLPS;

RITENUTO ora di poter conseguire le finalità previste dal progetto CUP C44H22000470006 oggetto dell’accordo fra la Provincia e l’Amministrazione centrale titolare degli interventi – Unità di Missione per l’attuazione degli interventi PNRR presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali MLPS, la Direzione Generale Lotta alla Povertà del MLPS mediante la sottoscrizione di uno specifico accordo tra le parti, che disciplini lo svolgimento in collaborazione delle attività di interesse comune e che includa la chiara ripartizione delle responsabilità ed obblighi connessi alla programmazione, selezione, gestione, controllo, rendicontazione, monitoraggio in adempimento a quanto prescritto dalla regolamentazione comunitaria di riferimento e d.l. 77/2021, convertito con modificazioni dalla legge di conversione del 29 luglio 2021, n. 108, e nel rispetto del Sistema di gestione e controllo del PNRR;

VISTA la Circolare RGS 14 ottobre 2021, n. 21 recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR” e relativi allegati e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Circolare RGS 30 dicembre 2021, n. 32 recante: “Guida operativa per il rispetto del principio di non



arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)";

VISTA la Circolare RGS 18 gennaio 2022, n. 4 recante indicazioni attuative dell'art.1 comma 1 del decreto-legge n.80 del 2021;

VISTA la Circolare RGS 24 gennaio 2022, n. 6 recante indicazioni sui Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori di PNRR;

VISTA la Circolare RGS 10 febbraio 2022, n. 9 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR;

VISTA la Circolare RGS 29 aprile 2022, n. 21 recante Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici;

VISTA la Circolare RGS 14 giugno 2022, n. 26 recante indicazioni sulle attività di Rendicontazione Milestone/Target;

VISTA la Circolare RGS 21 giugno 2022, n. 27 recante indicazioni sulle attività di Monitoraggio delle Misure PNRR, recante le "Linee Guida per lo svolgimento delle attività connesse al monitoraggio del PNRR" e il "Protocollo unico di colloquio";

VISTA la Circolare RGS 26 luglio 2022, n. 29 recante indicazioni sulle procedure finanziarie PNRR;

VISTA la Circolare RGS 11 agosto 2022, n. 30 sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR.

VISTA la Circolare RGS 13 ottobre 2022, n. 33 - Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH).

VISTA la Circolare RGS 14 aprile 2023, n. 16 - Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori - Rilascio in esercizio sul sistema informativo ReGiS delle Attestazioni dei controlli svolti su procedure e spese e del collegamento alla banca dati ORBIS nonché alle piattaforme antifrode ARACHNE e PIAF-IT.

VISTA la Circolare RGS 27 aprile 2023, n. 19 - Utilizzo del sistema RegiS per gli adempimenti PNRR e modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU.

VISTO l'art. 225 comma 8 del decreto legislativo n.36/23 recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n.78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", che prevede, in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, che si applichino, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018;

VISTO l'art. 226 comma 2 del decreto legislativo n.36/23 recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n.78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", che prevede che, a decorrere 1° luglio 2023, data a partire dalla quale il Codice acquista efficacia, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso,



indicando, altresì, che cosa debba intendersi per “procedimenti in corso”;

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante “Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 recante “Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige”;

VISTA la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 recante “Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino”;

VISTA la legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 recante “Politiche sociali nella provincia di Trento”;

VISTA la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 recante “Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016”;

VISTA la legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 recante “Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo”;

VISTI in particolare l'art. 16 bis della l.p. n. 23/1992 (corrispondente all'art. 15 della l. 241/1990), gli artt. 4, comma 3 e 8, commi 9 e 10 della l.p. 3/2006, l'art. 46 della l.p. n. 13/2007 con riferimento all'utilizzo dello strumento dell'accordo istituzionale tra enti pubblici;

VISTO l'art. 7, comma 4 d.lgs. n. 36/2023, ai sensi del quale il Codice dei contratti pubblici non trova applicazione rispetto ad accordi conclusi esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici al ricorrere di tutte le condizioni ivi previste;

VISTA la deliberazione dell'ANAC 31 maggio 2017, n. 567, la quale indica in maniera tassativa i limiti entro i quali la cooperazione tra le stazioni appaltanti può essere conclusa, affinché possa ritenersi legittima l'esenzione dal Codice. Si stabilisce, quindi, che la cooperazione deve essere finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni agli enti interessati e che la stessa deve essere retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico” e che “La norma contempla, quindi, una specifica disciplina degli accordi tra soggetti pubblici, quale istituto già previsto in passato e in linea generale dall'art. 15 della l. 241/1990, ai sensi del quale «anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”. Si tratta, com'è evidente, di un modello convenzionale di svolgimento delle pubbliche funzioni, finalizzato alla collaborazione tra amministrazioni pubbliche.”;

DATO ATTO, pertanto, che il fine perseguito è un interesse di natura puramente pubblica a beneficio e vantaggio della collettività, che dall'accordo tra le parti discende una reale divisione di compiti e responsabilità in relazione alle rispettive funzioni istituzionali e che pertanto tutte le Amministrazioni forniranno il proprio rispettivo contributo;

DATO ATTO, nello specifico, che rappresenta interesse comune delle parti collaborare in funzione della realizzazione del PNRR e che la collaborazione tra le parti risulta essere lo strumento più idoneo per il perseguimento dei reciproci fini istituzionali;

DATO ATTO, altresì, che gli Investimenti sono conseguiti con le rispettive risorse interne portatrici di

competenze e know-how specifico, e che le conseguenti movimentazioni finanziarie costituiscono ristoro delle eventuali spese effettivamente sostenute per le attività svolte, essendo escluso il pagamento di un corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;

VERIFICATO che, nel caso di specie, ricorrono i presupposti per attivare un accordo di collaborazione tra Enti Pubblici, ai sensi dell'art. 7, comma 4 del d.lgs. n. 36/2023, nel rispetto delle vigenti normative e della giurisprudenza consolidata e che si rende necessario, pertanto, disciplinare gli aspetti operativi ed economico-finanziari della collaborazione di cui trattasi;

DATO ATTO altresì che per la copertura dei costi per la realizzazione delle azioni previste dai progetti relativi alla linea di investimento 1.1.3 - Rafforzare i servizi sociali domiciliari per garantire una dimissione assistita precoce e prevenire il ricovero in ospedale la Provincia autonoma di Trento utilizzerà le risorse assegnate pari a complessivi Euro 660.000,00;

PRESO ATTO che dalla sottoscrizione degli accordi con l'Unità di Missione per l'attuazione degli interventi PNRR presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Direzione Generale Lotta alla Povertà del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali non derivano oneri a carico del bilancio provinciale.

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue

Articolo 1

Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo e si intendono integralmente richiamate.

Articolo 2

Definizioni e ruoli

1. Ai fini della presente Accordo sono adottate le seguenti definizioni:

- **Soggetto attuatore di livello provinciale:** Provincia autonoma di Trento. Svolge le funzioni di ambito territoriale unico nei confronti del Ministero ed esercita le funzioni complessive di gestione e coordinamento generale.
- **Soggetto attuatore di livello locale:** Comunità delle Giudicarie, Comunità Alto Garda e Ledro, Comunità della Vallagarina, Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri, Comunità Alta Valsugana e Bersntol, Comunità Valsugana e Tesino, Comunità di Primiero.
- **Soggetto esecutore:** soggetto coinvolto nella realizzazione del progetto e individuato mediante idonee procedure comparative per la gestione degli interventi previsti dal progetto.
- **Soggetto attuatore esterno:** Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari.
- **Controlli:** Verifiche poste in essere dal soggetto attuatore di livello provinciale, con riferimento ai **soggetti attuatori di livello locale**, in merito alla regolarità delle procedure e della rendicontazione della spesa a valere sulle risorse del PNRR, alla completa tracciabilità delle operazioni, all'avvenuto controllo ordinario di legalità e amministrativo-contabili previsti dalla normativa applicabile sugli atti, i contratti e i provvedimenti di spesa adottati per l'attuazione degli interventi del PNRR anche con riferimento al rispetto delle condizionalità specifiche connesse alla Misura PNRR a cui è associato il progetto, del principio DNSH e di tutti i requisiti e principi trasversali del PNRR, anche mediante apposite check list, oltre che alla verifica della tenuta di un'apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse Pnrr, sulla base delle indicazioni del ministero dell'Economia e delle Finanze, e allo svolgimento di controlli in loco periodici ed a campione.

- **Progetto:** Specifico progetto presentato dal soggetto attuatore di livello provinciale ai sensi dell'art. 5 dell'Avviso n. 1 del 2022 e selezionato e finanziato nell'ambito della Missione 5, componente 2, sottocomponente 1, investimento 1.1, Sub Investimento 1.1.3 identificato con il Codice Unico Progetto (CUP) n. C44H22000470006.
- 2. Per le definizioni di: **componente, CUP, beneficiari, irregolarità, milestone, sistema Regis, target, missione, misura del PNRR, OLAF, Opzioni semplificate di costi, persone con disabilità, Principio di non arrecare un danno significativo, rendicontazione della spesa, di milestone e target e di intervento**, si rimanda a quanto contenuto nell'art. 3 dell'Avviso del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 1 del 2022.

Articolo 3

Interesse pubblico comune al soggetto attuatore di livello provinciale e al soggetto attuatore di livello locale

1. Le parti congiuntamente costituiscono, ai sensi dell'avviso del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.1 del 2022, soggetto attuatore che opera secondo un approccio multilivello, e assumono specifici obblighi e doveri, ravvisando il comune interesse pubblico ad attivare le necessarie forme di collaborazione per la realizzazione del Progetto.
2. Nello specifico, le parti collaborano per l'avvio, l'attuazione e la funzionalità del suddetto intervento collegato alla misura e per il pieno raggiungimento nei tempi previsti e concorrono alla realizzazione del progetto, secondo quanto previsto dallo stesso.
3. Le parti si impegnano a collaborare ciascuna per il proprio ambito di competenza ad adeguare le modalità di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione delle spese, di milestone e target e di controllo alle eventuali indicazioni che potranno pervenire in itinere da parte della Commissione Europea, dall'Organismo Indipendente di Audit dal Servizio centrale per il Coordinamento del PNRR e/o l'Unità di Missione presso il Ministero dell'economia e Finanze, dalla Corte dei Conti nell'ambito del controllo concomitante. I contenuti delle suddette indicazioni saranno acquisiti nel Sistema di gestione e controllo e/o in specifici Manuali; tali indicazioni saranno oggetto di puntuale trasmissione da parte del soggetto attuatore di livello provinciale ai soggetti attuatori di livello locale gestori del finanziamento, al fine di definire ulteriormente gli obblighi di ciascuna parte e gli strumenti da adottare per assicurare il raggiungimento degli obiettivi.

Articolo 4

Oggetto

1. Oggetto del presente Accordo è la definizione degli obblighi delle parti contraenti finalizzati alla realizzazione dell'intervento previsto nel progetto, in attuazione, tra l'altro, a quanto stabilito dal d.l. 77/2021, convertito con modificazioni dalla legge del 29 luglio 2021, n. 108 e successive modifiche e integrazioni.
2. Il suddetto Accordo, gli obblighi che ne derivano per le parti e gli obiettivi previsti dal progetto devono essere inquadrati nell'ambito degli obiettivi che il PNRR assegna alla Missione 5, Componente 2, Sottocomponente 1, Linea di Investimento 1.1, Sub Investimento 1.1.3 - Rafforzare servizi sociali domiciliari per garantire una dimissione assistita precoce e prevenire il ricovero in ospedale.
3. Il progetto concorre al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 2. Nella seguente tabella sono riportati gli obiettivi nazionali, provinciali e di progetto.

OBIETTIVO NAZIONALE Linea Investimento 1.1	EVIDENZA DOCUMENTALE Linea Investimento 1.1	OBIETTIVO PROVINCIALE Sub Investimento 1.1.3	TARGET PROGETTO ED EVIDENZA DOCUMENTALE Sub Investimento 1.1.3
<p>Marzo 2026: Almeno l'85% dei distretti sociali deve produrre almeno uno dei seguenti risultati: i) sostegno ai genitori di minori nella fascia di età da 0 a 17 anni, ii) autonomia delle persone anziane, iii) servizi a domicilio per gli anziani o iv) sostegno agli assistenti sociali al fine di prevenire il burn-out. L'85% dei distretti sociali italiani deve partecipare al progetto. Gli interventi previsti nell'ambito delle quattro dimensioni e i requisiti pertinenti sono definiti nel piano operativo per l'inclusione attiva dei gruppi di popolazione vulnerabili, la cui situazione è peggiorata a seguito dell'emergenza epidemiologica di COVID-19. L'intervento deve coprire l'intero territorio nazionale. Tutti i distretti sociali saranno invitati a partecipare, in quanto la strategia è quella di consentire a tali progetti di aprire la strada alla stabilizzazione dei servizi mediante il riconoscimento formale di un livello essenziale di assistenza sociale da erogare su tutto il territorio.</p>	<p>Da comprovare con documento giustificativo del raggiungimento del target in tutte le sue parti. Il documento deve includere in allegato le seguenti prove documentali: a) Lista dei certificati di completamento delle attività emessi in conformità con il Piano operativo, da approvare nel terzo trimestre del 2021 per ciascun distretto sociale; b) Report approvato dal ministero competente, comprendente analisi che illustrano le azioni attuate e il modo in cui sono allineate con la descrizione dell'obiettivo nel CID, compreso il modo in cui i distretti sociali sono stati sollecitati a partecipare.</p>	<p>Marzo 2026: Con riferimento al progetto CUP C44H22000470006 selezionato ammesso a finanziamento nell'ambito della MSC2 sottocomponente 1, investimento 1.1, sub investimento 1.1.3, si intende prevenire l'aggravamento di situazioni caratterizzate da elevata fragilità che porterebbe l'istituzionalizzazione della persona, mediante l'attivazione dei servizi di assistenza domiciliare a garanzia del LEPS "dimissioni protette". Obiettivi prioritari degli interventi saranno il sostegno della domiciliarità delle persone con fragilità la riduzione dei tempi di ospedalizzazione favorendo la domiciliarizzazione e la presa in carico sociosanitaria unitaria. Sarà inoltre attivata da parte di APSS una formazione specifica favore delle professionalità coinvolte nell'attuazione degli interventi</p>	<p>Marzo 2026: Avvenuta attivazione di servizi di assistenza domiciliare per almeno 125 beneficiari unitamente a un documento di sintesi che comprovi il raggiungimento degli obiettivi, completo della documentazione richiesta a rendicontazione per tutti gli interventi realizzati.</p>

4. Gli obiettivi nazionali potranno essere declinati dall'Unità di Missione per l'attuazione degli interventi PNRR presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Direzione Generale Lotta alla Povertà del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la Commissione Europea e l'Unità di Missione PNRR presso il Ministero dell'Economia e Finanze, per il tramite del servizio Centrale di Coordinamento del PNRR. Gli

obiettivi provinciali e il target di progetto saranno ulteriormente declinati, anche in termini tempistiche, con linee guida/istruzioni del soggetto attuatore di livello provinciale.

Articolo 5

Obblighi del soggetto attuatore di livello provinciale-

1. Con la sottoscrizione del presente accordo, il soggetto attuatore di livello provinciale, in attuazione di quanto previsto dall'Accordo sottoscritto dallo stesso con l'Amministrazione centrale titolare degli interventi – Unità di Missione per l'attuazione degli interventi PNRR presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali MLPS, la Direzione Generale Lotta alla Povertà del MLPS, si obbliga a:

- a. assicurare, anche attraverso specifiche istruzioni e linee guida, l'indirizzo ed il coordinamento ai sensi dell'art. 8 della l.p. 13 del 2007 per l'attuazione degli interventi finalizzati al conseguimento degli obiettivi e target, delle attività di gestione, nonché per il monitoraggio, la corretta valorizzazione degli indicatori, la regolarità della spesa, la rendicontazione di milestone, target e spese, anche in termini di tempistiche, ed il controllo complessivo delle attività in coerenza con le indicazioni fornite dal Servizio centrale per il Coordinamento del PNRR e/o l'Unità di Missione presso il Ministero dell'economia e Finanze, nonché il rispetto di ogni altro adempimento previsto dalla normativa europea e nazionale applicabile al PNRR;
- b. vigilare affinché vengano adottate procedure e atti di selezione coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR, nonché meccanismi di prevenzione delle criticità adeguati;
- c. vigilare sul rispetto della tempistica prevista dal cronoprogramma relativo al progetto di cui al presente Accordo;
- d. richiedere la periodica trasmissione dei dati necessari allo svolgimento delle funzioni di rendicontazione di milestone, target e spese, e di controllo, monitoraggio e degli indicatori di riferimento;
- e. provvedere al trasferimento delle risorse in favore dei soggetti attuatori di livello locale secondo le modalità di cui all'art. 9, previa verifica della sussistenza dei presupposti anche mediante apposite check list;
- f. attivare l'iter procedurale finalizzato all'esercizio dei poteri sostitutivi, ai sensi di quanto disposto all'art. 8 comma II lett. c) della l.p. 13/2007;
- g. dare attuazione agli indirizzi forniti dal Servizio Centrale per il Coordinamento del PNRR, in merito alle iniziative necessarie a prevenire le frodi, la corruzione, il conflitto di interessi ed evitare il doppio finanziamento pubblico degli interventi, anche attraverso collaborazioni con altre Amministrazioni;
- h. gestire le eventuali rimodulazioni del finanziamento a fronte di procedure di recupero e restituzione avviate dall'Amministrazione centrale;
- i. alimentare il sistema informatico unitario per il PNRR di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (ReGiS);
- j. svolgere audit periodici a campione, di controllo e verifica dell'assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 6, 7;
- k. trasmettere relazioni periodiche sullo stato di avanzamento del progetto al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali;
- l. Trasmettere, attraverso il sistema informatico di cui alla lett. i), la rendicontazione della spesa sostenuta per l'attuazione del progetto, previo svolgimento dei controlli.

Articolo 6

Obblighi del soggetto attuatore di livello locale

1. Con la sottoscrizione del presente accordo, i soggetti attuatori di livello locale si obbligano in particolare a:

- a. selezionare i soggetti esecutori in conformità alla normativa comunitaria e nazionale applicabile, garantendo in particolare, il rispetto di quanto previsto dal d.lgs. n. 50/2016, dal d.lgs n. 36/2023 o dal d.lgs n. 165/2001 a seconda della procedura adottata nonché da specifici disciplinari/circolari che sono e potranno essere adottati dall'Amministrazione centrale titolare dell'intervento - Unità di Missione e dal Servizio centrale per il PNRR del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e trasmessi dal soggetto attuatore di livello provinciale;



- b. rispettare, nel caso di utilizzo delle opzioni di costo semplificato, quanto indicato nella relativa metodologia approvata, specificando chiaramente quella cui si intende fare riferimento, ed allegando la descrizione quando si intenda adottare una metodologia già in uso nell'ambito dei fondi strutturali;
- c. sviluppare i progetti e gli interventi nel rispetto della proposta progettuale, del piano finanziario e del cronoprogramma allegati al presente accordo; in particolare assicurare la piena coerenza delle attività con i principi contenuti nelle Linee di indirizzo emanate dalla Direzione Generale Lotta alla Povertà, e richiamate nell'Avviso 1/2022, e con gli strumenti di Programmazione Nazione (v. Piano Nazionale degli interventi e servizi sociali, Piano Nazionale di Lotta alla Povertà, Piano per la non Autosufficienza);
- d. adottare proprie procedure interne volte a facilitare il conseguimento dei risultati prestabiliti e a prevenire le criticità, anche sulla base dell'analisi/esperienza di interventi analoghi eventualmente realizzati sul territorio;
- e. alimentare in maniera sistematica e continuativa gli eventuali strumenti informatici messi a disposizione dal soggetto attuatore di livello provinciale finalizzati a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica, la rendicontazione di milestone, target e spese e il monitoraggio delle attività, secondo le modalità indicate dal soggetto attuatore di livello provinciale stesso;
- f. identificare uno o più Referenti e comunicare il/i nominativo/i e eventuali successive variazioni al soggetto attuatore di livello provinciale;
- g. collaborare alle attività di audit previste dall'art. 5;
- h. fornire tutte le informazioni richieste nei termini indicati relativamente alle procedure e ai dati relativi al conseguimento degli obiettivi provinciali e del target progettuale sulla rendicontazione di milestone, target e spese e/o relativamente ad una procedura di recupero, che, nelle diverse fasi di monitoraggio, verifica e controllo, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta del soggetto attuatore di livello provinciale, dell'Amministrazione centrale titolare di intervento PNRR - Unità di Missione, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO per esercitare i diritti di cui all'art. 129, paragrafo 1, del Regolamento finanziario (UE; EURATOM) 1046/2018;
- i. conformarsi alle indicazioni in itinere trasmesse dal soggetto attuatore di livello provinciale anche sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione centrale titolare dell'intervento Unità di Missione e dalla Direzione Generale Lotta alla Povertà;
- j. effettuare il pagamento ai soggetti esecutori, previa verifica della sussistenza dei presupposti anche mediante apposite check list e secondo le modalità indicate dal soggetto attuatore di livello provinciale comprensive dei documenti giustificativi di spesa e pagamento e gli esiti dei controlli ordinari di legalità e amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 22 del Reg. (UE) n. 2021/241 e dell'art. 9 del d.l. 77/2021, convertito con modificazioni dalla l. 108/2021;
- k. svolgere ex ante, in itinere e ex post controlli sulla rendicontazione del target di progetto di cui all'articolo 4, comma 3;
- l. inviare la rendicontazione di milestone e target al soggetto attuatore di livello provinciale, nel rispetto degli specifici termini stabiliti ai sensi dell'art. 5 comma 1, lett. a);
- m. inviare la rendicontazione della spesa sostenuta, al soggetto attuatore di livello provinciale, nel rispetto degli specifici termini stabiliti ai sensi dell'art. 5 comma 1, lett. a);

Articolo 7

Obblighi e responsabilità comuni al soggetto attuatore di livello provinciale e ai soggetti attuatori locali

- 1. Il soggetto attuatore di livello provinciale e i soggetti attuatori locali:
 - a. danno piena attuazione al progetto, garantendo l'avvio tempestivo delle attività nel rispetto degli obiettivi e target provinciali, attraverso lo svolgimento delle attività di propria competenza con la massima cura e diligenza, e a tenersi informati vicendevolmente di ogni criticità che dovesse manifestarsi, nonché periodicamente sulle attività effettuate;
 - b. concorrono a garantire adeguata capacità amministrativa e tecnica per tutta la durata del progetto;
 - c. assicurano che il progetto sia completato entro il primo semestre del 2026;

- d. assicurano l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi indebitamente assegnati;
- e. sono direttamente responsabili dell'esatta realizzazione delle attività, ciascuna per quanto di propria competenza, ed in conformità con quanto previsto dal presente accordo, nel rispetto della tempistica concordata e stabilita anche mediante il cronoprogramma di progetto;
- f. eseguono le attività oggetto del presente accordo nel rispetto delle regole deontologiche ed etiche, secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nella presente Accordo e nei documenti di cui in premessa, nonché nei relativi documenti di indirizzo e linee guida afferenti la realizzazione degli investimenti e riforme incluse nel Piano e nelle indicazioni in merito all'ammissibilità delle spese del PNRR, nelle norme contabili e, ove applicabili, comunitarie in tema di fondi strutturali. A tal riguardo si precisa che nell'ambito della stima dei costi progettuali, l'importo dell'IVA compreso nel costo complessivo del progetto deve essere rappresentato e rendicontato separatamente poiché laddove ammissibile sarà rimborsato dal Ministero dell'Economia e Finanze con fondi diversi dal PNRR;
- g. conservano tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni e che dovranno essere messi a disposizione su richiesta dell'Amministrazione centrale responsabile dell'intervento o dal soggetto attuatore di livello provinciale, anche successiva alla conclusione degli interventi;
- h. garantiscono di conservare e mettere a disposizione degli organismi nazionali e comunitari (Organismo Indipendente di audit del PNRR, dalla Commissione Europea e da ogni altro Organismo autorizzato, anche successivamente alla conclusione del progetto, in ottemperanza alle disposizioni contenute nella normativa comunitaria) preposti ai controlli tutta la documentazione contabile di cui al Regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 nei limiti temporali previsti;
- i. rispettare, a pena di sospensione o revoca del finanziamento in caso di accertata violazione, le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'articolo 5 del Regolamento (UE) n. 2021/241, ossia il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, il tagging climatico e ambientale, la parità di genere, la valorizzazione dei giovani ed eventuali ulteriori condizionalità specifiche dell'investimento oggetto del presente Avviso;
- j. adempiono agli obblighi di informazione, comunicazione e pubblicità di cui all'art. 34, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021. In particolare, le parti indicheranno nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU (utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU"), riportando nella documentazione progettuale il relativo emblema dell'Unione europea, e fornendo un'adeguata diffusione e promozione del progetto, anche online, sia web che social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR, in corso di adozione da parte della all'Amministrazione centrale titolare Unità di Missione;
- k. assicurano il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa citata in premessa, nonché di tutte le altre norme di settore pertinenti, ed in particolare, per quanto applicabile, quanto previsto dall'art. 47 del d.l. 31 maggio 2021, n. 77 in materia di "pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e nel PNC;
- l. indicano il CUP di progetto acquisito dal Soggetto attuatore di livello provinciale su tutti gli atti amministrativo/contabili e conformarsi a quanto previsto della legge 16 gennaio 2003, n. 3, art. 11;

Articolo 8

Rendicontazione delle spese - Monitoraggio - Spese ammissibili

1. La rendicontazione delle spese dovrà avvenire in conformità alle indicazioni fornite ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. a) della presente Accordo e dovrà riguardare spese ritenute ammissibili ai sensi dell'art. 9 dell'Avviso del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 1/2022.
2. Il monitoraggio, dovrà avvenire in conformità alle indicazioni fornite ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. a) del presente Accordo, con le quali si specificheranno tempistiche e relativi indicatori.

Articolo 9

Modalità di erogazione delle risorse e aspetti fiscali

1. Il finanziamento complessivo a valere sul PNRR per l'attivazione dei servizi di assistenza domiciliare socio-assistenziale e assistenza domiciliare socio-assistenziale ad integrazione dei livelli essenziali previsti dal progetto è pari a Euro 318.000,00.
2. Il finanziamento di cui al comma 1 è assegnato e ripartito ai soggetti attuatori di livello locale secondo quanto riportato nella seguente tabella:

SOGGETTO ATTUATORE DI LIVELLO LOCALE	QUOTA PARTE DEL FINANZIAMENTO ASSEGNATO
Comunità delle Giudicarie	€ 45.000,00
Comunità Alto Garda e Ledro	€ 57.000,00
Comunità della Vallagarina	€ 105.000,00
Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri	€ 6.000,00
Comunità Alta Valsugana e Bersntol	€ 61.500,00
Comunità Valsugana e Tesino	€ 31.500,00
Comunità di Primiero	€ 12.000,00

3. Il soggetto attuatore di livello provinciale provvede ad erogare il finanziamento di cui al comma uno secondo le seguenti modalità:
 - a. Primo acconto del 10% del finanziamento assegnato entro 30 giorni dall'avvenuto introito da parte della Provincia autonoma di Trento dell'anticipo ai sensi dell'art. 14 dell'avviso 1/2022 e comunque successivamente alla sottoscrizione del presente accordo;
 - b. secondo acconto fino al 35% del finanziamento accordato, previa richiesta di liquidazione, invio della rendicontazione delle spese e presentazione di un relazione intermedia che dia contezza in merito alle attività svolte, nonchè verifica dell'effettivo utilizzo di almeno il 75% dell'anticipo di cui alla lettera a);
 - c. terzo acconto fino al 35% del finanziamento accordato, previa richiesta di liquidazione, invio della rendicontazione delle spese e presentazione di un relazione intermedia che dia contezza in merito alle attività svolte, nonchè verifica dell'effettivo utilizzo di almeno il 75% del primo acconto di cui alla lettera b);
 - d. saldo finale della quota rimanente del finanziamento a consuntivo su presentazione di richiesta di liquidazione, di apposite note di addebito - complete della documentazione valida ai fini fiscali giustificativa delle spese sostenute per l'intero ammontare del finanziamento se non già disponibili unitamente alla comunicazione della avvenuta chiusura dell'intervento di competenza da parte del soggetto attuatore di livello locale gestore del finanziamento.
4. Le parti, durante l'esecuzione del presente accordo, si impegnano all'osservanza delle normative vigenti in materia fiscale e, in particolare, dichiarano che le prestazioni per la realizzazione delle attività oggetto del presente accordo non sono rese nell'esercizio dell'attività d'impresa e che, pertanto, non rientrano nell'ambito di applicazione del decreto del presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 recante "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto".

Articolo 10

Modifiche all'Accordo



Modifiche al presente accordo possono essere apportate per mutuo consenso tra le parti per finalità di interesse pubblico anche tramite scambio di corrispondenza.

Articolo 11

Riservatezza e Trattamento dei dati personali

1. In relazione al presente Accordo, le parti sono contitolari del trattamento dei dati personali. Le finalità e i mezzi del trattamento sono individuati e disciplinati congiuntamente in uno specifico accordo sottoscritto ai sensi dell'art. 26, punti 1 e 2 del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679 e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

Articolo 12

Riduzione o decadenza del finanziamento

1. Nel caso in cui il soggetto attuatore locale non rispetti gli obblighi di cui agli artt. 6 e 7 il soggetto attuatore di livello provinciale può disporre, in relazione alla gravità dell'inadempimento e all'eventuale sanabilità dello stesso, la decadenza di tutto o parte del finanziamento assegnato, secondo le modalità indicate dall'articolo 10, del decreto-legge n. 121/2021, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156.

Articolo 13

Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni fra le parti devono essere inviate per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica, qui di seguito precisati:

- a) per la Provincia autonoma di Trento - Soggetto attuatore di livello provinciale:
serv.politichesociali@pec.provincia.tn.it
- b) per la Comunità delle Giudicarie - Soggetto attuatore di livello locale:
- c) per la Comunità Alto Garda e Ledro - Soggetto attuatore di livello locale:
- d) per la Comunità della Vallagarina - Soggetto attuatore di livello locale:
- e) per la Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri - Soggetto attuatore di livello locale:
- f) per la Comunità Alta Valsugana e Bersntol - Soggetto attuatore di livello locale:
- g) per la Comunità Valsugana e Tesino - Soggetto attuatore di livello locale:
- h) per la Comunità di Primiero - Soggetto attuatore di livello locale:

Articolo 14

Durata

1. Il presente Accordo decorre dalla data di stipula e scadrà solo al conseguimento degli obiettivi e target di progetto al completamento fisico e finanziario degli interventi e comunque non oltre il 30 giugno 2026, salvo eventuali proroghe per i termini di rendicontazione.

Articolo 15

Disposizioni finali

1. Le parti convengono che il presente accordo è il risultato di una negoziazione volta al perseguimento di un interesse comune e di una specifica condivisione tra le stesse con riferimento ad ogni singola clausola.
2. Il presente accordo, dovrà essere registrato presso i competenti organi di controllo qualora previsto.
3. Il presente atto si compone di 15 articoli ed è sottoscritto digitalmente. La data dell'atto sarà quella

dell'ultima firma che vi sarà apposta.

Provincia autonoma di Trento Il Rappresentante Legale	Comunità delle Giudicarie Il Rappresentante Legale	Comunità Alto Garda e Ledro Il Rappresentante Legale
Comunità della Vallagarina Il Rappresentante Legale	Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri Il Rappresentante Legale	Comunità Alta Valsugana e Bersntol Il Rappresentante Legale
Comunità Valsugana e Tesino Il Rappresentante Legale	Comunità di Primiero Il Rappresentante Legale	

** Il presente accordo è sottoscritto con firma digitale ai sensi del comma 2-bis dell'art. 15 Legge 7 agosto 1990, n.*

241, così come modificato dall'art. 6, comma 2, Legge n. 221 del 17 dicembre 2012